

Sulla competenza della Sezione specializzata in materia d'impresa su una questione relativa ad una DOP

Trib. Milano 29 giugno 2016, n. 8111 - Zana, pres. ed est. - Egidio Galbani S.p.A. ed a. (avv.ti Rubino, Pullini e Maulucci) c. Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Produzione, commercio e consumo - Indicazioni geografiche - Locuzione inserita nell'etichetta apposta sulle confezioni di un formaggio DOP non conforme al disciplinare di produzione - Assenza di ingannevolezza del messaggio veicolato dalla locuzione contestata.

(*Omissis*)

FATTO E DIRITTO

1. Le vicende processuali

La presente controversia ha ad oggetto l'ordinanza-ingiunzione n. 337/2015 emessa in data 8.6.2015 dal Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Dipartimento dell'Ispettorato Centrale per la Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari) nei confronti di EGIDIO GALBANI s.p.a. e del suo legale rappresentante ANGELO SAMARANI (di seguito GALBANI). E ciò per ritenuta violazione dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n.297/2004 con riguardo all'etichetta apposta da GALBANI sulle proprie confezioni di formaggio Taleggio D.O.P., contenente l'ulteriore indicazione "stagionato nelle grotte della Valsassina". Tale locuzione, ritenuta non conforme a quanto previsto dal Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Protetta, è stata giudicata dal Ministero idonea a trarre in inganno il consumatore sull'esistenza di qualità aggiuntive e superiori dei prodotti GALBANI rispetto agli altri formaggi appartenenti alla D.O.P., con conseguente lesione - anche - dell'unicità della Denominazione D'Origine.

Gli ingiunti, a carico delle quali è stata posta sia la sanzione pecuniaria di € 3.000,00 sia l'inibitoria, hanno adito la Sezione Specializzata per l'annullamento del provvedimento: in via preliminare hanno chiesto la sospensione urgente, concessa dal Presidente con decreto reso in data 2.3.2016.

Si è nel frattempo costituito il Ministero, chiedendo la reiezione dell'opposizione.

In data 12.5.2016, all'esito dell'udienza di discussione il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

2. Sulla tardività della costituzione della resistente

Gli oppositori hanno eccepito la tardività della costituzione avversaria, insistendo nella dichiarazione di decadenza del Ministero dalle domande formulate, ivi comprese quelle istruttorie, e nella dichiarazione di inutilizzabilità della documentazione depositata.

La domanda non merita accoglimento.

Parte opposta si è costituita in prima udienza, senza ampliare il thema decidendum e probandum, ma limitandosi a chiedere la reiezione delle domande avversarie.

La costituzione, anche tenuto conto della disciplina del rito ordinario di cognizione, è dunque tempestiva.

3. Quanto alla competenza della Sezione Specializzata

Correttamente gli oppositori hanno adito la Sezione Specializzata in materia d'Impresa, seppure nel riparto degli affari interni del Tribunale la causa sia stata assegnata in un primo tempo ad altra Sezione e seppure nel corso del procedimento la stessa GALBANI abbia sostenuto la competenza del Giudice di Pace.

Preliminarmente: in via generale il dettato normativo ed in particolare l'art. 6, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 150/2011, individua espressamente la competenza del Tribunale, anziché quella del Giudice di Pace ove venga applicata una sanzione accessoria diversa da quella pecuniaria: qui, come ricordato, oltre alla sanzione pecuniaria è stata disposta l'inibitoria.

Nel caso in esame, poi, la controversia è attratta per materia nella competenza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa, trattandosi di Denominazioni d'Origine Protetta. Tale conclusione è ricavabile:

- dall'espresso inquadramento normativo nazionale delle denominazioni di origine tra i diritti di proprietà industriale compiuto dall'art. 1 del c.p.i. ("l'espressione proprietà industriale comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni d'origine (...)", che nella nuova formulazione ha recepito l'interpretazione giurisprudenziale e dottrinale maggioritaria sotto il vigore della precedente formulazione;

- dall'orientamento dottrinale che ritiene applicabili alle denominazioni di origine quali segni distintivi della provenienza - ora previste negli artt. 29 e 30 c.p.i. e consistenti nell'accostamento del nome geografico al nome del prodotto, riconoscibile per un insieme di fattori territoriali ed umani rilevanti per la produzione - le regole della tutela della proprietà industriale in via esclusiva o concorrente con quelle della concorrenza sleale;

- dall'ambito di competenza per materia attribuito dal dettato normativo a tale giudice specializzato dall'art. 120, comma 4, c.p.i., il quale a sua volta attribuisce la competenza in materia di diritti di proprietà industriale ai Tribunali espressamente

indicati a tale scopo dal d.lgs. n. 168/2003 (allora Sezioni Specializzate in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale, oggi Sezione Specializzata in Materia D'Impresa);

- dall'inquadramento della natura delle D.O.P. offerto dalla Corte Costituzionale la quale, seppure incidenter tantum, ha avuto modo di precisare che "le denominazioni protette si atteggiavano come istituti di diritto industriale -segnatamente inquadrabili nella categoria dei diritti di monopolio -idonei ad attribuire una posizione di esclusiva a coloro che si trovano nelle condizioni di poterne fare legittimo uso" (cfr. sentenza n. 106/2006).

Appare dunque corretta la disciplina, di grado secondario, di cui al D.M. 1.12.2005, che ha individuato la competenza della -allora- Sezione Specializzata in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale a decidere sul ricorso avverso le ordinanze-ingiunzioni emanate ai sensi dell'art. 18 l. 689/1981 dall'Ispettorato centrale repressioni frodi del Ministero delle Politiche Agricole.

Il caso di specie appare pertanto diverso da quello recentemente trattato dalla Suprema Corte, la quale ha ritenuto di competenza del Giudice di Pace nell'ipotesi di opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione emessa dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per tardivo assolvimento di obblighi pecuniari previsti da una fattura del Consorzio per la Tutela del Formaggio Mozzarella di Bufala Campana (ord. n. 16869/2015).

In quella sede si faceva solo questione di una sanzione pecuniaria e non di misure accessorie, rimedi che qui fanno scattare la competenza del Tribunale. Inoltre la controversia non aveva direttamente a riguardo alla materia della proprietà industriale.

Infine, la Sezione Specializzata giudica la materia oggetto di esame in composizione collegiale, profilo che ha determinato la remissione al Collegio del giudizio.

4. La locuzione contestata

Passando al merito, l'ordinanza gravata ha censurato l'indicazione "stagionato nelle grotte della Valsassina" riportata sull'etichetta del Taleggio D.O.P. Cademartori, prodotto e commercializzato da GALBANI.

In particolare, il Ministero ha lamentato la violazione dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n.297/2004, il quale vieta l'apposizione sulla confezione di "indicazioni false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti o utilizza le indicazioni non conformi a quanto indicato nei disciplinari di produzione della denominazione protetta e nelle relative disposizioni applicative."

Il riferimento, nell'etichettatura, ad una sottozona di produzione, quale la "Valsassina", potrebbe essere consentita solo ove espressamente consentita nel Disciplinare della D.O.P., il quale al contrario nulla dispone.

La locuzione censurata concreterebbe insomma "un'informazione aggiuntiva volontariamente apposta dall'operatore al fine di qualificare il prodotto", atta ad ingenerare nel consumatore l'idea che il prodotto abbia "caratteristiche differenti o qualitativamente superiori rispetto ad altra tipologia di formaggio all'interno della stessa denominazione protetta" (cfr. doc. 6 delle parti ricorrenti). Di conseguenza, l'etichetta contestata sarebbe non solo idonea a trarre in inganno il consumatore, portandolo a ritenere che il prodotto abbia "caratteristiche differenti o risponda a standard e tecniche di produzione diverse in ragione della specificità del luogo in cui il formaggio viene prodotto o lavorato", ma rischierebbe altresì di arrecare danno all'unicità della D.O.P. nel suo complesso.

Il Tribunale non condivide tali rilievi.

Com'è noto, le Denominazioni di Origine protette (DOP) mirano a valorizzare prodotti agricoli ed alimentari con caratteristiche particolari legate alla zona per l'influsso di fattori ambientali naturali e/o socio economici, garantendo i consumatori circa l'origine e la qualità del prodotto acquistato e garantendo al contempo condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei beni che beneficiano di tali denominazioni.

Ciò premesso, quanto al versante della tutela del consumatore:

- non vi è questione sul lecito impiego della D.O.P. da parte di GALBANI; quest'ultima si fregia legittimamente della Denominazione "Taleggio"; non si fa dunque questione di un uso abusivo di tale segno;

- la veridicità del claim aggiuntivo "stagionato nelle grotte della Valsassina" non è contestata ed è quindi pacifica: il formaggio GALBANI che reca tale indicazione segue proprio la modalità di stagionatura - in grotta - e presso l'area geografica - la Valsassina - indicata nell'etichetta;

- non è neppure contestato che la stagionatura e l'area geografica ivi indicate da GALBANI seguano le precise condizioni del Disciplinare della D.O.P.: esse sono infatti ricomprese tra quelle previste nella relativa domanda di registrazione (cfr. doc. 7 parti oppponenti). A riguardo, il documento Unico Riassuntivo del Disciplinare specifica (tra gli elementi comprovanti il legame tra la qualità del prodotto e la zona geografica) proprio la "tecnica di maturazione" e le "condizioni geografiche del territorio" (cfr. doc. 9 delle parti oppponenti).

Con la conseguenza che non può essere qui ritenuta l'ingannevolezza del messaggio veicolato dalla locuzione litigiosa, non essendoci alcuno iato tra il suo contenuto e la realtà e non assegnando essa al TALEGGIO CADEMARTORI prodotto dall'opponente una caratteristica inesistente, capace di determinare o comunque di influire su una scelta distorta da parte del consumatore.

Né può ritenersi che, pur veritiero, il claim sia comunque ingannevole in quanto idoneo ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso (cfr. art. 21, comma 1, C. Consumo, che recepisce l'art. 6, comma 1, della Direttiva 2005/29/CE). Non sussistono infatti riscontri agli atti che consentano di

inferire un collegamento tra tale claim ed una qualità –superiore- del formaggio né è stato evidenziato alcun elemento della locuzione litigiosa che induca al consumatore di preferire l'acquisto del Taleggio GALBANI rispetto a quello di altri concorrenti perché stagionato nelle grotte di Valsassina.

Con la conseguenza che lo slogan di cui si discute non si pone neppure in contrasto con le indicazioni della Commissione (cfr. "Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari 2010/C 314/04"), ove è stabilito che l'etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti alimentari non debbono essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente "suggerendo che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche".

Passando al versante dell'unicità della D.O.P., ritenuta dal Ministero lesa dalla condotta di GALBANI, la tesi è infondata. Pur nell'ambito di diverse sottoaree geografiche e di distinte modalità di stagionatura del "Taleggio" ivi indicate, il relativo Disciplinare ne ha ritenuto l'idoneità a garantire quell'unico legame tra le caratteristiche del formaggio e la sua origine geografica, legittimamente veicolato sotto un'Unica Denominazione di Origine.

Non appare allora un caso che l'indicazione di sottoaree geografiche non sia vietata dallo stesso Disciplinare: né tale divieto può essere ricavato aliunde.

Infatti, il quinto Considerando del Reg.(CE) n.10/2006 stabilisce la complementarietà della disciplina sulle D.O.P.-I.G.P. rispetto a quella dell'etichettatura degli alimenti; il successivo art. 1, comma 2, del citato Regolamento ne prevede la sua applicazione "senza pregiudizio di altre disposizioni particolari".

Per quel che qui rileva in particolare:

a) la normativa dianzi citata sull'etichettatura dei prodotti (si veda l'art. 2, Dir. (CE) n. 2000/13, recepita in sede nazionale dall'art. 2 d.lgs. 109/92; si veda inoltre il Reg. (CE) n. 1169/2011) stabilisce il principio di libertà di espressione dei claim commerciali inseriti nell'etichetta, nel solo rispetto del principio di veridicità, qui rispettato;

b) la disciplina sulla pubblicità dei prodotti, di cui alla Direttiva (CE) n. 2005/29, all'art. 14 consente la pubblicità comparativa per prodotti recanti una Denominazione di Origine, purché riferita, in ogni caso, a prodotti aventi la stessa Denominazione: tale disposizione suppone quindi la liceità della pubblicità che diversifichi i prodotti contraddistinti dalla medesima D.O.P., evidentemente ritenuta non lesiva del principio di univocità.

Neppure quindi dalla citata legislazione complementare, comunitaria e nazionale, si può inferire l'illegittimità del claim di cui si discute, inidoneo a ledere l'unicità della D.O.P. specificando una caratteristica della res vendita, ma non in conflitto con le disposizioni citate.

La lesione lamentata dalla pubblica amministrazione non è dunque in concreto riscontrata.

5. Il comando giudiziale.

Alle considerazioni sopra svolte, segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Le spese vengono integralmente compensate, attesa la novità delle questioni trattate.

(Omissis)